

*Nota della dott.ssa ... ..., consigliere della Corte di appello di Roma, la quale segnala la sussistenza di profili discriminatori a suo danno nella proposta di variazione tabellare del Presidente della Corte di appello di Roma in data 2 luglio 2004.*

(approvato dal C.P.O.M. in data 11 ottobre 2005)

Il Comitato per le Pari Opportunità,

- esaminata la nota in data 25.08.04 (e tutti gli allegati annessi) della dott.ssa ... ... Consigliere della Corte di Appello di Roma, immessa nel possesso delle relative funzioni in data 17.05.04;

- letta la proposta di variazione tabellare in data 1.07.04 con la quale il Presidente della Corte di Appello di Roma ha disposto (con efficacia differita al 15.09.04) l'assegnazione della dott.ssa ... alla III sezione civile al posto del consigliere ... ... e la destinazione di quest'ultimo alla IV sezione penale, ove la predetta era stata destinata temporaneamente, con provvedimento in data 18.05.04, ritenuta "l'esigenza di rafforzare la dotazione della quarta sezione penale" della Corte di Appello di Roma;

- considerato che la preferenza, nell'assegnazione ai due posti vacanti del settore penale, cui concorreva anche la dott.ssa ..., ad altri Consiglieri è stata motivata come segue:

- b) "tutti gli altri aspiranti nell'ambito della stessa fascia di anzianità nel ruolo di quattro anni risultano in possesso di vasta e pluriennale esperienza nel settore penale e presentano quindi un'attitudine sostanzialmente pari a ricoprire i relativi posti";
- c) "ai sensi del par. 37.4 circ. cit., occorre dare preferenza al criterio della maggiore anzianità in servizio nell'Ufficio";
- d) "in applicazione di tale criterio, per i due posti messi a concorso in detto settore, occorre pertanto dare prevalenza alle istanze presentate dal Consigliere ... ... che presenta anzianità di servizio nella Corte notevolmente maggiore (peraltro più volte negli anni precedenti ha partecipato senza successo ad interPELLI per la copertura di posti nel settore penale) e dal Consigliere ... ... .;"

- rilevato che tale motivazione appare apodittica o comunque non esaustiva del dato normativo cui ha fatto espresso riferimento (paragrafo 37.4), atteso che il criterio della maggiore anzianità di servizio risulta prevalente solo "a parità di

requisiti attitudinali”, dovendosi a tal fine dar conto in modo puntuale degli elementi sui quali si fonda il giudizio di parità attitudinale fra i candidati, tenuto anche conto del tenore del par. 37.5;

considerato, pertanto, che tale difetto motivazionale potrebbe essere sintomatico di una discriminazione di genere indiretta concretizzata con il provvedimento 1.07.04 per la valutazione della cui eventuale ricorrenza risulta necessario acquisire chiarimenti in ordine agli elementi suddetti sui quali si fonda il percorso motivazionale del provvedimento citato;

rilevata l’urgenza di provvedere in considerazione della data di efficacia, differita al 15.09.04, del provvedimento in questione;

delibera

di richiedere alla Settima Commissione di volere disporre in via istruttoria la richiesta di chiarimenti al Presidente della Corte di Appello di Roma inerenti il provvedimento di assegnazione 1.07.04, secondo quanto indicato in parte motiva.